

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE INTEGRATA DEI SINDACI DELLA ZONA ARETINA

Capo I – Conferenza Integrata dei Sindaci

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Conferenza Zonale integrata dei Sindaci, di cui all'art. 12 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni, ai fini di esercitare le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute.

Articolo 2 – Composizione e sede

1. La Conferenza zonale Integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 41/2005, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.

2. Ogni Sindaco può formalmente delegare un assessore del rispettivo Ente a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella Conferenza. In caso di delega, le norme del Regolamento che fanno riferimento al Sindaco, si intendono riferite al delegato.

3. La Conferenza ha sede presso il Comune di Arezzo, che allo scopo garantisce idonei spazi per lo svolgimento delle sedute o presso il Comune il cui Sindaco assume le funzioni di Presidente.

4. Si prevede la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, attraverso le seguenti modalità:

- in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti adeguati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videocchiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;

5. La partecipazione alla Conferenza non comporta l'attribuzione di indennità o di gettoni di presenza; gli eventuali rimborsi spese sono a carico dei rispettivi Comuni.

6. Alla conferenza di cui al presente articolo si applica l'articolo 34, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 41/2005.

Articolo 3 – Attribuzioni

1. La conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base

del profilo di salute, in particolare:

- a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione;
- b) approva il PIS;
- c) esprime l'intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona;
- d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;
- e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 70 bis della L. R.T. n. 40/2005;
- f) esprime l'intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all'articolo 37 della L.R.T. N. 41/2005.

Capo II - Organi

Articolo 4 - Presidente

1. Il presidente della conferenza zonale integrata coincide con il presidente della conferenza zonale di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005.
2. Il Presidente dura in carica 3 anni, e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco che svolge la funzione di Presidente. Alla scadenza, il Presidente cessa a tutti gli effetti.
3. Il Sindaco eletto può delegare un assessore del Comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella conferenza. In caso di delega, le norme del regolamento di funzionamento che fanno riferimento al Sindaco si intendono riferite al delegato.
4. Il presidente può nominare, tra i Sindaci, il vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza temporanea o impedimento.
5. Fino all'elezione, o all'elezione di cui debba provvedersi a seguito di cessazione del presidente in carica, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune del Presidente cessato.

Articolo 5 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente esercita la seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
 - b) convoca e presiede la Conferenza;
 - c) redige l'ordine del giorno delle sedute e ne coordina e disciplina i lavori, da esecuzione alle loro determinazioni;
 - d) nomina il Segretario della Conferenza;
 - e) è componente della Conferenza regionale dei Sindaci e della Conferenza Aziendale dei Sindaci, ai sensi degli art.li 11 e 12 della l.r. n. 40/2005 s.m.i.

Articolo 6 - Compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, se nominato, interviene in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente in carica, con il compito di garantire il funzionamento della Conferenza.
2. Il Vice Presidente provvede a convocare la Conferenza in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Vice Presidente rimane in carica per la durata del mandato del Presidente che lo ha nominato e cessa automaticamente a tutti gli effetti con la cessazione del Presidente.

Articolo 7 – Definizione ambito territoriale

1. Per Conferenza Zonale Integrata Aretina si intende l'ambito territoriale delimitato ai comuni di: Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella della Chiana, Monte San Savino, Subbiano integrata con il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo delegato.

Articolo 8 - Segretario della Conferenza e Ufficio di Piano

1. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono attribuite dal Presidente ad un dirigente o un funzionario individuato tra i dipendenti del Comune di cui è sindaco il Presidente della Conferenza.
2. Il Segretario, eventualmente coadiuvato da altro personale, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della Conferenza e del Presidente, partecipa alle riunioni della Conferenza, assiste il Presidente nel controllo della regolarità delle operazioni di voto e nell'accertamento dei risultati, redige i verbali delle riunioni, predispone l'istruttoria delle delibere, assicura la pubblicazione delle deliberazioni, svolge gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte dalla Conferenza.
3. Il Segretario cura la conservazione degli atti emanati dalla Conferenza e di quelli che interessano o competono alla medesima.
4. La Conferenza Zonale Integrata nomina, con propria deliberazione, la composizione di un Ufficio di Piano composto da personale degli Enti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
5. L'Ufficio di Piano costituisce un ufficio di supporto tecnico e amministrativo con personale dedicato, che svolge la funzione di regia operativa della programmazione zonale, si occupa di garantire il coordinamento delle attività connesse a suddetta programmazione ed è chiamato ad integrare le politiche sociali dei comuni facenti parte della zona Aretina e della ASL Toscana Sud Est con le politiche nazionali e regionali, garantendo continuità nell'analisi e organizzazione delle attività, supportando il Direttore di Zona Distretto nello svolgimento dell'operatività quotidiana (supporto attività programmazione locale annuale e pluriennale, supporto ai tavoli di programmazione, supporti ai tavoli di coprogettazione, predisposizione atti e supporto amministrativo nei progetti europei, rendicontazioni ecc..).

Capo III - Funzionamento della Conferenza

Articolo 9 - Frequenza delle riunioni

1. Il Presidente convoca la Conferenza qualora se ne presenti l'esigenza o su richiesta.
2. Le sedute della Conferenza di norma non sono pubbliche.

Articolo 10 - Convocazione

1. La convocazione della Conferenza Integrata è effettuata dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione della Conferenza Integrata compete al Vice Presidente se nominato.
3. In caso di cessazione del Presidente in carica, la convocazione viene effettuata dal Sindaco dell'ente di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune del Presidente cessato.

Articolo 11 - Ordine del Giorno

1. La convocazione della Conferenza è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione o del link per il collegamento in videoconferenza, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno .
2. L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Comune mediante PEC, almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale termine viene ridotto a 24 ore.
3. In caso di urgenza, possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La relativa comunicazione ai componenti della Conferenza è inoltrata almeno 24 ore prima dell'adunanza, mediante PEC.
4. L'ordine del giorno riporta in maniera concisa l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame della Conferenza.
5. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente se nominato.

6. Ciascun componente della Conferenza può richiedere al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno di punti da trattare. La richiesta deve essere inoltrata via PEC al Presidente della Conferenza.
7. Nel caso in cui il Presidente non accolga le richieste dei soggetti di cui al comma 6, ne deve essere data comunicazione da riportare nel verbale della prima seduta utile della Conferenza.

Articolo 12 - Deposito della documentazione

1. I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della Conferenza di norma a partire dal giorno successivo alla spedizione degli avvisi di convocazione.

Articolo 13 - Validità delle sedute e quote di partecipazione

1. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

- a) il 66 % del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;
- b) il 34 % del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento.

2. L'elenco dei Componenti la conferenza integrata, con le quote a ciascuno attribuite, è allegato al presente Regolamento, sotto la lettera A, parte integrante e sostanziale.

3. Per dichiarare valida la seduta, è necessaria la presenza della maggioranza metà più uno dei componenti della Conferenza integrata, che rappresentino, con riferimento ai dati dell'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) dell'ultimo censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei Comuni della zona distretto. In caso di aggiornamento dei dati ISTAT, a seguito di censimenti campione, si procederà se necessario alla modifica del valore delle quote di partecipazione di ciascun comune.

4. Ogni partecipante deve registrare il suo nominativo e l'ora di arrivo nel foglio di presenza a tal scopo predisposto per ogni seduta.

5. Nel caso in cui la seduta si svolga con la modalità di videoconferenza, la presenza sarà accertata con il collegamento.

6. Decorsi trenta minuti dall'ora di convocazione della Conferenza, se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente può dichiarare deserta la seduta.

Articolo 14 - Comunicazioni

1. In apertura di seduta, concluse le operazioni di cui all'art. 13, il Presidente svolge eventuali comunicazioni mettendo i Sindaci al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.

2. Sulle comunicazioni può essere autorizzato da parte del Presidente lo svolgimento di brevi interventi.

Articolo 15 - Esame degli argomenti

1. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:

- a) dal Presidente;
- b) dal rappresentante di uno dei comuni di cui all'art. 7.

Articolo 16 - Modalità di voto e deliberazione

1. Il voto dei componenti della Conferenza è espresso in forma palese, per alzata di mano.

2. Ogni ente partecipa alla votazione con la quota assegnatagli calcolata ai sensi dell'art. 12 bis l.r. n. 40/2005 s.m.i.

3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell'intesa di cui al

comma 5, lettera c) art. 12 bis della L.R. 40/2005.

4. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente assistito dal Segretario.

5. Le deliberazioni della Conferenza integrata riportano le quote di votazione e sono firmate dal Presidente e dal Segretario della Conferenza.

Articolo 17 - Verbale

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, la volontà espressa dalla Conferenza.

2. Il verbale consiste nel resoconto dell'andamento della seduta.

3. Il verbale riporta la data della seduta, i nominativi dei membri presenti e dei membri assenti, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per ogni argomento riporta gli elementi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, l'esito della votazione, il numero di voti favorevoli, contrari, astenuti, i nominativi dei partecipanti alla votazione favorevoli contrari ed astenuti.

4. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono inseriti a verbale, riportando sinteticamente i concetti espressi da ciascun membro.

5. Per assicurare una più completa verbalizzazione, il Segretario può avvalersi di attrezzature di registrazione.

6. Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

7. I verbali della Conferenza sono pubblicati, entro 10 gg dalla loro adozione, in apposita sezione del sito web del Comune capoluogo.

8. Gli atti pubblicati sono efficaci decorsi 10 gg dalla pubblicazione. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Articolo 18 - Approvazione e vigenza del regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato con le modalità previste all'art. 16 comma 3 per l'adozione delle deliberazioni da parte della Conferenza.

2. La stessa maggioranza è richiesta per apportare al Regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale.

3. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Regolamento.

4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali che disciplinano la stessa materia.